




La fideiussione: come funziona?



ggi vorrei sottoporre all'attenzione dei lettori un istituto sempre più in uso nell'esercizio dell'attività imprenditoriale: la fideiussione. Il codice civile non offre una definizione di fideiussione, ma si limita ad individuare il fideiussore in 'colui che, obbligandosi personalmente con il creditore, garantisce l'adempimento dell'obbligazione altrui' (art. 1936 c.c.). La fideiussione si costituisce mediante un contratto. Quale strumento di garanzia, la fideiussione istituisce a favore del creditore per il soddisfacimento del credito, una pretesa verso altro soggetto e verso il suo patrimonio del tutto estraneo al rapporto giuridico principale, al quale la fideiussione è strutturalmente funzionale. L'istituto in parola rappresenta un'obbligazione accessoria. Infatti la garanzia sussiste e continua a sussistere in quanto sia valida, e finché rimanga valida, l'obbligazione principale. Per quanto riguarda la responsabilità del fideiussore sussiste un rapporto di solidarietà fra il debitore e il fideiussore che diviene 'obbligato in solido' col debitore garantito. L'art. 1944 stabi-

lisce che possa altresì prevedersi l'obbligo della previa escussione dell'obbligato principale, cioè ci si deve rivolgere, prima al debitore garantito, poi, solo dopo l'esecuzione sui beni di quest'ultimo, ci si potrà rivolgere al fideiussore. L'art. 1947 prevede invece che possa essere stabilito, qualora vi siano più fideiussioni, il beneficio della divisione: ciò a significare che il debito si divide in tante parti quanti sono i fideiussori, e ogni fideiussore, può esigere che il creditore richieda solo la parte di sua spettanza. L'obbligazione del fideiussore si estinguerà per l'estinzione dell'obbligazione del debitore principale mediante i normali modi di estinzione delle obbligazioni. Ai sensi dell'art. 1938 la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione futura o condizionale. Un particolare tipo di fideiussione per obbligazioni future è la c.d. fideiussione omnibus. Nella prassi bancaria ha assunto sempre più rilevanza questo istituto che si caratterizza principalmente per il fatto che essa viene prestata non per un singolo debito, ma per qualsiasi obbligazione che il soggetto garantito può avere verso una banca finanziatrice, derivante da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero autorizzate in seguito al debito garantito. Difatti, la fideiussione omnibus è diretta a soddisfare l'esigenza, particolarmente avvertita nel mondo bancario e degli operatori economici in generale, di disporre di una garanzia elastica e flessibile, che sia in grado di coprire tutte le obbligazioni che possono venire a instaurarsi tra l'istituto di credito e il cliente-debitore, senza dover ogni volta provvedere al rilascio di una nuova garanzia, oppure alla rinnovazione o all'integrazione di quelle eventualmente già esistenti. Per quanto attiene al profilo soggettivo della garanzia, il fideiussore risponde non soltanto per le obbligazioni contratte dal debitore principale, ma anche per quelle di chi gli fosse eventualmente subentrato e quindi per le obbligazioni dei successori e aventi causa a qualsiasi titolo dal debitore stesso. Molte sono le perplessità che la figura in esame ha suscitato soprattutto a causa della estrema ampiezza del suo oggetto. Ci si è chiesti se l'estensione della garanzia non soltanto ai debiti in essere al momento in cui viene prestata, ma anche a quelli futuri dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, assunti dal debitore principale o anche da chi gli fosse eventualmente subentrato, non si ponga in contrasto con l'esigenza che l'oggetto del contratto sia determinato o comunque determinabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c. La disputa relativa alla determinabilità o indeterminabilità dell'oggetto della fideiussione omnibus è stata ormai definitivamente superata dalla L. 17 dicembre 1992, n. 154, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, che ha modificato il testo dell'art. 1938 del c.c. imponendo, per le fideiussioni prestata a garanzia di obbligazioni future, la fissazione di un importo massimo garantito, volto a delimitare quantitativamente l'impegno assunto dal fideiussore.

Cristiano Cominotto, Raffaele Moretti

Risponde alla nostra rubrica l'Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, informatico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare al n. 02/5450823 o scrivere a: ao-fen@feramilanomedia.it

